

COMMITTENTE:

**PROVANA CALORE Srl**  
Via Volpiano 47/A – Leinì (TO)

APPALTO:

**FORNITURA BIOMASSA LEGNOSA PRESSO LA CENTRALE DI  
Teleriscaldamento nel Comune di Leinì**

DOCUMENTO:

**DISCIPLINARE TECNICO**

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente documento disciplina, dal punto di vista tecnico, la fornitura di biomassa legnosa presso la centrale termica sita in Leini (TO), Via Volpiano n. 47/A nel periodo settembre 2022 – maggio 2023.

Il materiale fornito dovrà essere identificato come “biocombustibile solido così come individuato alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.

**2. QUANTITATIVO CONTRATTUALE, PROGRAMMAZIONE CONSEGNE E PENALI**

La Fornitura viene valutata in metri cubi, unità di misura nel seguito convenzionalmente abbreviata in “m<sup>3</sup>”.

L’appalto è suddiviso in 10 lotti, la commissione deciderà l’affidamento del lotto in base ad una valutazione tecnico economica delle offerte ricevute:

n. 3 Lotti: con quantitativo da 3.000 m<sup>3</sup> a 4.000 m<sup>3</sup>

n. 3 Lotti: con quantitativo da 2.000 m<sup>3</sup> a 3.000 m<sup>3</sup>

n. 4 Lotti: con quantitativo da 500 m<sup>3</sup> a 1.500 m<sup>3</sup>

I quantitativi sopra indicati sono da intendersi comunque indicativi e potranno essere variati nel corso della stagione di fornitura in funzione delle esigenze e di Provana Calore tenuto conto della qualità del materiale conferito.

Verranno riconosciuti i metri cubi rilevati al momento dello scarico, che, salvo evidenti mancanze, corrisponderanno al volume netto in metri cubi del cassone/rimorchio di trasporto del combustibile.

In caso di evidenti colme del cassone, ad esclusiva discrezione della Stazione appaltante, potranno essere riconosciuti i metri cubi eccedenti

Provana Calore s.r.l. si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate se nel corso della fornitura, le quantità mensili consegnate saranno inferiori al 50% delle quantità concordate e riportate nel programma di consegna mensile, debitamente sottoscritto dalle Parti. La penale che il Fornitore dovrà riconoscere all’Acquirente sarà pari al 10% dell’importo della fornitura mancante, rispetto alla soglia di tolleranza definita del 50%. La penale dovrà essere corrisposta dal Fornitore entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta scritta inviata dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, mediante emissione di nota credito.

In caso di mancata o insufficiente fornitura protratta per più di 30 giorni consecutivi solari, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatto

salvo il risarcimento del danno. Per “insufficiente fornitura” si intende una fornitura inferiore al limite di tolleranza sopra indicato.

### **3. QUALITÀ DELLA BIOMASSA, DETRAZIONI E ACCETTAZIONE**

Il Fornitore si impegna a fornire, biomassa legnosa (cippato di legno) con umidità media e umidità massima che verranno riportate nell’offerta prodotta. Provana Calore S.r.l. misurerà ad ogni carico l’umidità del materiale ed effettuerà le verifiche di seguito descritte.

Il Fornitore si impegna altresì a rispettare il limite del contenuto in ceneri che viene stabilito al 2,5% m/m, che verrà misurato a campione.

#### Verifica umidità massima (mensile)

Nel caso in cui la media dei valori di umidità massima del materiale rilevati in un mese completo di fornitura sia superiore alla soglia di umidità massima contrattualmente prevista il volume in metri cubi dei carichi che hanno concorso a definire la suddetta media verrà ridefinito riducendo il volume fornito di una percentuale calcolata come differenza fra il valore medio dei valori di umidità massima misurati e il valore contrattualmente previsto, rapportata a quest’ultimo.

Esempio: media mensile dei valori massimi di umidità misurata = 49,5%

valore dell’umidità massima contrattualmente pattuito = 45%

differenza =  $49,5 - 45 = 4,5\%$

rapporto =  $4,5/45 = 0,1$  corrispondente al 10%

riduzione apportata al volume mensile fornito = 10%

Nota: l’esempio sopra riportato serve unicamente a dimostrare la procedura di ridefinizione della volumetria fornita in caso di mancato rispetto dei valori di umidità media massima contrattualmente pattuita, senza specifico riferimento al valore offerto dal Fornitore.

#### Verifica contenuto di ceneri

Nel caso in cui l’analisi del campione rilevi un contenuto di ceneri superiore alla soglia massima contrattualmente prevista del 2,5%, verrà applicata una penale pari al 10% sull’importo della fornitura analizzata.

Il Fornitore accetta di sottoporre il proprio materiale a controlli da effettuarsi al momento della consegna presso gli impianti; tali controlli sono a cura della Stazione appaltante. Per eventuali forniture non conformi al presente contratto la Stazione appaltante dovrà tempestivamente comunicare il risultato delle analisi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ed in tal caso i costi relativi ai controlli saranno addebitati al Fornitore.

Qualora il materiale consegnato sia ritenuto “non idoneo” da parte dell’Acquirente, potrà non esserne autorizzato lo scarico presso il deposito, in tal caso, emetterà documento di trasporto con dicitura “Reso non conforme” per effettuare la restituzione del materiale all’opificio del Fornitore con spese di trasporto a cura di quest’ultimo.

La biomassa non potrà contenere inerti (terra, sabbia, pietre, etc.), impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.), o altro materiale che non sia derivato esclusivamente dalla lavorazione della biomassa stessa. La parte fine (dimensioni inferiori a 5 mm) dovrà essere inferiore all’1% in peso.

Per materiale “non idoneo” si intende quello che non rispetti i parametri chimico-fisici specificati nelle condizioni di Fornitura.

Eventuali danni e/o fermo impianto con conseguente mancata produzione provocati da eventuali corpi estranei contenuti nel materiale fornito saranno integralmente addebitati al Fornitore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) consegne di forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati, potrà comportare la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante con comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC).

#### **4. PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE E DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA**

Il quantitativo di materiale che la ditta fornitrice si impegna a fornire, sarà suddiviso in quantità mensili definite dalla Stazione appaltante e comunicate al Fornitore almeno 15 giorni solari prima dell’inizio di ciascun mese a mezzo email, successivamente la Stazione appaltante richiederà le consegne attraverso la predisposizione di un piano di acquisto settimanale, comunicato telefonicamente o via email alla ditta fornitrice.

I documenti di trasporto dovranno riportare la seguente dicitura: “biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera – vedi allegato 1) del paragrafo 1 – sezione 4 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – prodotto nell’anno (specificare anno) dall’impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura).